

R.G. 2023



**Tribunale di Vicenza**  
***Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali***

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa	Paola Cazzola	Giudice
dott.ssa	Silvia Saltarelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25<sup>sexies</sup> CCII presentato il 3.10.2023 dalla società \_\_\_\_\_ ) (C.F. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, in forza di delibera dell'amministratore unico ex art. 120<sup>bis</sup> CCII, verbale \_\_\_\_\_ con la difesa del \_\_\_\_\_, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

visto il decreto di fissazione dell'udienza di omologa e di nomina dell'Ausiliario emesso dal Tribunale il 9.11.2023;

vista la "Informativa sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori (e, per quanto occorrer possa, modifica della proposta concordataria)" depositata dalla debitrice in data 15.1.2024;

visto il parere dell'Ausiliario in data 19.1.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata dall'Agenzia delle Entrate il 23.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da \_\_\_\_\_ il 23.2.2024;

visto il parere integrativo depositato dall'Ausiliario in data 26.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da \_\_\_\_\_ il 26.2.2024;

vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata da \_\_\_\_\_ il 26.2.2024;

viste le note dell'Ausiliario in data 27.2.2024;  
vista la "Nota di aggiornamento/adeguamento del piano di liquidazione" presentata dalla società ricorrente il 5.3.2024;  
viste le note per l'udienza depositate da \_\_\_\_\_ il 6.3.2024;  
viste le "note dell'Ausiliario alla luce dell'aggiornamento del piano di liquidazione del 5 marzo 2024", depositate il 7.3.2024;  
sentiti, all'udienza del 7.3.2024, \_\_\_\_\_, l'Ausiliario e i creditori che hanno presentato opposizione all'omologa;  
viste le note di replica autorizzate di \_\_\_\_\_ del 18.3.2024;  
viste le note di replica autorizzate di \_\_\_\_\_ del 18.3.2024;  
vista la rinuncia all'opposizione depositata da \_\_\_\_\_ il 18.3.2024;  
viste le note autorizzate depositate dalla ricorrente il 18.3.2024;  
visto il decreto del 18.4.2024, con il quale il Tribunale, rilevato che nella proposta e nel piano concordatari presentati da \_\_\_\_\_ è di rilevanza fondamentale il ruolo rivestito dalla società partecipata \_\_\_\_\_ e preso atto che tale ultima società attualmente versa in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484 comma 1 n. 4) c.c.*, poiché non consta l'adozione delle misure previste in alternativa dall'*art. 2482ter c.c.*, ha assegnato alla ricorrente il termine di 15 giorni per interloquire sullo specifico punto, riservandosi all'esito;  
vista la "Nota di chiarimenti e produzione di documenti sopravvenuti" depositata da \_\_\_\_\_ s.p.a. il 9.5.2024;  
visto l'"Atto di deposito degli aggiornamenti" dell'Agenzia delle Entrate del 15.5.2024;  
visto il decreto del 16.5.2024, con il quale il Tribunale, alla luce della nota di \_\_\_\_\_ del 9.5.2024, ha assegnato all'Ausiliario termine sino a giorni 7 per depositare il proprio parere, ad integrazione di quello già reso, riservando all'esito ogni decisione;  
visto il parere integrativo dell'Ausiliario in data 23.5.2024;  
vista l'istanza congiunta di \_\_\_\_\_ in data 31.5.2024 per la fissazione di un'udienza di discussione nel contraddittorio dei creditori opposenti, oppure, in via alternativa, per la concessione agli stessi di un termine per replica a fronte delle nuove circostanze emerse e delle nuove produzioni documentali successive all'udienza del 7.3.2024;

osserva quanto segue.

Nella fattispecie in esame ha rilievo assorbente la non attuale fattibilità del piano di liquidazione proposto dalla società \_\_\_\_\_, il che non consente, a mente del comma 5 dell'*art. 25sexies CCII*, di omologare il concordato semplificato.



Il giudizio di non fattibilità discende dalla circostanza per cui nella proposta e nel piano concordatari riveste un ruolo essenziale la società [redacted] – partecipata da [redacted] al 99% e affittuaria della sua azienda –, la quale tuttavia versa in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484 comma 1 n. 4) c.c.*, non constando, allo stato, l'adozione delle misure previste in alternativa dall'*art. 2482ter c.c.*

[redacted], nella “Nota di chiarimenti e produzione di documenti sopravvenuti” depositata da ultimo il 9.5.2024, conferma che [redacted] attualmente si trova in stato di scioglimento, con una perdita maturata al 31.3.2024 pari a 1.121.274,00 euro e dunque con un patrimonio netto negativo per 921.434,00 euro (v. pag. 15 *Comfort letter* sub doc. 3 Nota di [redacted] s.p.a. del 9.5.2024 cit.), e prospetta di superare la criticità mediante l'anticipazione, rispetto a quanto previsto nel ricorso introduttivo, del conferimento nell'affittuaria dell'azienda, il che – a dire della ricorrente – consentirebbe tanto di coprire le perdite di [redacted]

quanto di ricostituirne il capitale sociale, così da garantire la prosecuzione della sua attività “in funzione della buona riuscita del piano di concordato” (v. pag. 2 Nota di [redacted] s.p.a. del 9.5.2024 cit.).

Senonché il conferimento dovrebbe aver luogo solo una volta intervenuta l'omologazione del concordato, “considerati i tempi tecnici per l'assunzione della deliberazione” e “onde avere certezza in ordine al non trasferimento dei debiti della conferente alla conferitaria”: così la ricorrente giustificerebbe l'esigenza di differimento dell'operazione – che nello specifico dovrebbe avvenire entro 15 giorni dall'omologa (v. determina dell'A.U. di [redacted] l. del 6.5.2024, sub doc. 1 Nota di [redacted] s.p.a. del 9.5.2024 cit.) anziché entro il 31.12.2025, come da piano originario (v. pag. 20 ricorso) –, precisando peraltro che nell'ipotesi in cui “per cause non note, né allo stato prevedibili – esso (*id est* il conferimento, n.d.r.) non dovesse perfezionarsi dopo l'omologazione, l'esponente Società provvederà a rinunciare doverosamente alla domanda di concordato ed agli effetti dell'omologazione” (v. pagg. 2 e 3 Nota di [redacted] s.p.a. del 9.5.2024 cit.).

A prescindere dai rilievi critici mossi dall'Ausiliario nel parere integrativo del 9.5.2024, che investono, da un lato, la realizzabilità dell'operazione nei termini delineati da [redacted]

(quali la necessità di “conferme in ordine all'effettiva presenza presso i fornitori cinesi degli “stampi e fustelle” (pari all'84% del valore complessivo) ad oggi non ancora riscontrati”, l'incertezza circa l'effettivo “raggiungimento dei risultati “attesi” da parte di [redacted] per il corrente esercizio (all'attualità) – es. in termini di ordini”, o ancora l'incertezza della positività del “giudizio del professionista incarico della revisione volontaria della situazione al 31 marzo 2024 di [redacted] l.”, v. pag. 26 parere integrativo dell'Ausiliario del 9.5.2024 cit.) e, dall'altro lato, le ricadute che comunque il perfezionamento

dell'operazione, anticipato rispetto alle originarie previsioni, avrebbe su talune poste attive a sostegno del piano di liquidazione ("quali: – le entrate per canoni di affitto di ramo d'azienda, originariamente stimate dalla ricorrente sino al termine del 2025, le quali verrebbero meno a partire dalla data del conferimento; – il valore della partecipazione, che dovrà essere rideterminato sulla base del nuovo piano previsionale licenziato da [redacted]", v. pag. 27 parere integrativo dell'Ausiliario del 9.5.2024 cit.): criticità che pure rappresentano un *vulnus* alla fattibilità del piano di liquidazione proposto da [redacted], ciò che inibisce in termini assoluti l'espressione di un giudizio positivo in merito alla fattibilità del concordato in esame è il suo essere *sub condicione*.

Infatti, l'esecuzione del piano concordatario nei termini prospettati dalla ricorrente sarà possibile solo nel caso in cui si avveri la condizione sospensiva (che ricordiamo essere, *ex art.* 1353 c.c., un evento futuro e incerto da cui appunto dipende l'efficacia di un negozio giuridico) rappresentata dal superamento dell'attuale situazione di grave *deficit* patrimoniale in cui versa [redacted] (che, ai sensi dell'art. 2482*ter* c.c., ne imporrebbe lo scioglimento e la gestione in ossequio al disposto degli artt. 2485 e 2486 c. c.), mediante il perfezionarsi dell'operazione di conferimento in essa dell'azienda di [redacted] condotta in affitto, che dovrebbe auspicabilmente avvenire – come detto – entro 15 giorni dall'omologa.

Orbene, una proposta di concordato condizionata non è ammissibile, in quanto non ne è consentita l'attuazione fino a che e nella misura in cui non si avveri la condizione. Condizione che peraltro è duplice, poiché attiene sia all'*an* del conferimento sia all'*an* degli effetti positivi di tale conferimento sulla situazione patrimoniale di [redacted]

... Omissis ...

Alla luce delle osservazioni che precedono, è evidente che il positivo esito dell'operazione di conferimento, nei termini ipotizzati dalla ricorrente, risulta imprescindibile per dare corso alla procedura concordataria – come evidenziato anche dall'Ausiliario (v. pag. 39 parere integrativo del 9.5.2024 cit.) – e considerato tuttavia che [redacted] non ha manifestato l'intenzione di procedere all'operazione suddetta prima che intervenga l'omologa, né ha prospettato ulteriori iniziative volte alla immediata ricapitalizzazione di [redacted]



la quale dunque permane in condizione di scioglimento obbligatorio *ex art. 2484* comma 1 n. 4) c.c., con conseguente impossibilità di operare, è altrettanto evidente come l'attuale situazione non consenta di accogliere l'istanza di omologazione del concordato semplificato formulata da \_\_\_\_\_ 1.

Un tanto premesso e considerato,  
il Tribunale, in composizione collegiale, come in epigrafe indicato,  
ritenuto che i motivi suindicati siano assorbenti e rendano superfluo esaminare ulteriori  
profili;

ritenuto che, in ragione di tali motivi, non possa procedersi all'omologa del concordato;  
visto l'art. 25*sexies*, comma 5, CCII;

**P. Q. M.**

**rigetta** l'istanza di omologazione del concordato semplificato presentata da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si comunichi alle parti, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Vicenza, 13.6.2024

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone

